



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: comerbe@tin.it

P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA N. 426

Prot. n. 1386

Erbè lì, 15 marzo 2010

Oggetto: Obbligo della raccolta degli escrementi depositati dai cani sul suolo pubblico o di uso pubblico.

IL SINDACO

Attesi i rilevanti problemi di carattere igienico sanitario e ambientale determinati dagli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree verdi, giardini, parchi, zone attrezzate per bambini ed altre aree pubbliche o di uso pubblico;

Considerata l'esigenza di mantenere pulito il paese per la tutela della salute pubblica e nell'interesse dei cittadini che usufruiscono degli spazi pubblici;

Constatato il numero dei cani d'affezione presenti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

Ritenuto quindi di dover mettere in atto validi strumenti:

- di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive veicolate dagli escrementi canini;
- che permettano una idonea pulizia per il miglior utilizzo, da parte della cittadinanza di tutti gli spazi pubblici ed in particolare delle aree pedonali e delle aree verdi;

Visto l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 della Legge 14.08.1991 n° 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Visto l'art. 18 della Legge Regionale 28.12.1963, n. 60, che regola nel Veneto la circolazione ed il trasporto dei cani;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto l'art. 54 e 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Vista la Legge 21 novembre 1981 n° 689;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli animali su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zona attrezzate per bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere:

- 1) munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto simile adatto allo scopo, nonchè di idonei involucri o sacchetti impermeabili, per la raccolta delle feci eventualmente depositate dai cani negli spazi sopra indicati;
- 2) di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi animali facendo uso della suddetta attrezzatura;
- 3) di depositare le feci, raccolte e introdotte negli appositi sacchetti impermeabili e chiusi, nei cestelli portarifiuti;

A V V E R T E

- che l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000;
- che gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere agli accompagnatori dei cani la dimostrazione del possesso della paletta o di altra idonea attrezzatura, come sopra disposto al punto 1);
- che le disposizioni della presente ordinanza divengono esecutive a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

D I S P O N E

che la presente ordinanza si trasmetta:

- al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Veronese Tartarotone per il controllo sull'osservanza del provvedimento;
- alla Stazione dei Carabinieri di Isola della Scala.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n°241, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Il Sindaco
F.to Brazzarola dr Paolo